

invece essere continuato definitivamente per quanto concerne lo sverno e l'alpeggio, al fine di giungere ad un effettivo miglioramento del nostro patrimonio zootecnico.

Martignoni, direttore del Dipartimento dell'agricoltura - Mentre il rapporto redatto dal veterinario cantonale insinua che l'acquisto di pecore nella Svizzera interna sarebbe stato affidato a persone incompetenti, chi parla deve dichiarare che anche su questo punto nulla vi è, in realtà, di men che regolare o corretto. La compera delle pecore di razza bianca alpina ebbe luogo sotto il controllo dell'ispettore svizzero del bestiame minuto, signor Herzog. Le pecore d'allevamento vennero comperate da diversi consorzi e gli acquisti si svolsero sotto la direzione del signor Zweifel. Tutti i capi acquistati furono sottoposti ad una visita, nonostante il parere contrario del veterinario cantonale. Resta quindi dimostrato che nessuna malattia venne introdotta nel Ticino in seguito all'importazione di queste pecore.

Prende atto con piacere dell'opinione manifestata dall'on. relatore, nel senso che anche in avvenire si deve continuare in questa azione di estensione dell'allevamento delle pecore di razza bianca alpina. I greggi attualmente esistenti furono visitati dagli ispettori e trovati sani, di ottimo peso e di ottima lana. Ciò che incoraggia a perseverare in un esperimento che è indubbiamente destinato a dare anche nel nostro Cantone risultati lusinghieri.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accettata senza ulteriore discussione.

Vengono poi adottati senza opposizione, nel testo proposto dal Consiglio di Stato, i singoli articoli ed il complesso del progetto di decreto, con l'adesione del Consiglio di Stato, dichiarata dall'on. direttore del Dipartimento dell'agricoltura (vedi B. O. 13 novembre 1945 N. 36, pag. 213).

Subingresso di deputato

Presta giuramento l'on. Antognini Stefano, Lugaggia, che subingredisce all'on. Giacomo Grignoli, dimissionario.

Commissione della Gestione: sostituzione di un supplente

Su proposta del Gruppo Conservatore-democratico, l'on. Bernasconi Agostino viene designato — senza opposizione — quale supplente nella Commissione della Gestione, in sostituzione dell'on. Giacomo Grignoli, dimissionario.

Ordine dei lavori

Presidente - Propone di aggiornare il Gran Consiglio al 10 dicembre prossimo venturo.

Janner - Fa osservare che un rinvio non è dovuto al funzionamento della Commissione della Gestione. Il regolamento del Gran Consiglio tiene conto delle sessioni delle Camere federali e prevede che quindici giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria autunnale, la Commissione deve essere in possesso del Conto Preventivo: ciò che non è avvenuto. Vorrebbe quindi pregare il Consiglio di Stato di fare in modo che il progetto di preventivo sia a disposizione per lunedì prossimo, così da permettere alla Gestione di pre-

sentare il rapporto il lunedì successivo. In tal modo il Gran Consiglio non verrebbe ritardato fino a dicembre, mese in cui la Commissione della Gestione dovrebbe occuparsi del progetto di nuovo organico. Concludendo, propone di anticipare la prossima seduta del Gran Consiglio al 26 novembre, anziché adottare, come proposto, un aggiornamento al 10 dicembre.

Presidente - Osserva che il Consiglio di Stato ha dichiarato che non potrà presentare il preventivo prima del 25 novembre: non rimane, quindi, altra possibilità che rinviare il Gran Consiglio al 10 dicembre.

Resta così deciso.

Chiusura della seduta e aggiornamento

La seduta è levata alle ore 15,45 ed il Gran Consiglio rinviato a lunedì 10 dicembre alle ore 13,30,

Per il Gran Consiglio,

Il Presidente:

avv. F. Borella

Il Vicesegretario redattore:

Bonzanigo

I Consiglieri segretari

avv. A. Lafranchi - avv. E. Pedrolini

Annessi

226

GIUSTIZIA

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la legge sul diritto di grazia

(del 14 giugno 1945)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Alcune persone, colpite da multe per contravvenzione alla legge federale sulla caccia, presentavano, tempo addietro, un'istanza di grazia a cod. Sovrana Rappresentanza, postulante il condono totale di tali multe.

L'istanza veniva demandata per preavviso alla Commissione della Legislazione la quale, con suo rapporto del 26 marzo c. a., rilevato come il Codice penale svizzero, entrato in vigore il 1. gennaio 1942, preveda la competenza dei Cantoni ad esercitare il diritto di grazia per le condanne pronunciate dalle autorità federali, quindi anche per le contravvenzioni, ed osservato d'altra parte come la nostra legislazione vigente in materia di grazia sia rimasta ferma sulla legge del 27 maggio 1898 concernente l'esercizio del diritto di grazia e di amnistia, la quale limita la possibilità della grazia alle pene inflitte dalla magistratura giudiziaria per crimini o delitti — mentre l'art. 15 della legge di applicazione del Codice penale svizzero

del 28 maggio 1941 si limita a sua volta a riaffermare che il diritto di grazia è esercitato dal Gran Consiglio e che sono applicabili le disposizioni della sezione prima della legge 27 maggio 1898 — pronunciava la propria incompetenza ad occuparsi dell'oggetto sottolineando la necessità di aggiornare e di adattare la legislazione cantonale in materia di grazia alle nuove disposizioni del Codice penale svizzero.

Il suggerimento della Commissione della Legislazione merita di essere accolto, poichè siamo in presenza di un'evidente lacuna della legge, che non può essere colmata per via di semplice interpretazione.

L'art. 394 del CPS recita :

« Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta :

- a) all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalle Assisi federali, dalla Corte penale federale o da una autorità amministrativa della Confederazione;
- b) all'autorità competente dei Cantoni nelle cause giudicate dalle autorità cantonali ».

In base a questa disposizione, appare indiscutibile che il diritto di grazia si estende a qualsiasi reato, punito in virtù del Codice penale o di altre leggi federali, quindi anche ai reati di contravvenzione.

La nostra autorità cantonale competente ad accordare la grazia è il Gran Consiglio, in base all'art. 25 no. 11 della Costituzione (riforma 2 luglio 1892 - art. 6): questa competenza è riaffermata nell'art. 1 della legge 27 maggio 1898 e nell'art. 15 della legge di applicazione del Codice penale svizzero.

Senonchè l'art. 2 della legge 27 maggio 1898 stabilisce che la « grazia ha per effetto il condono o la riduzione delle pene state inflitte dalla magistratura giudiziaria per *crimini* o *delitti* ».

Ne consegue che il Gran Consiglio non potrebbe, allo stadio attuale della legislazione cantonale, afferinarsi competente a graziare una pena inflitta per reato di contravvenzione.

Donde la necessità di prevedere l'estensione del diritto di grazia anche alle pene pronunciate in materia di contravvenzione. Si pone innanzitutto il quesito se attribuire al Gran Consiglio o ad altra Autorità l'esercizio del diritto di grazia in questa materia.

Ragioni pratiche consiglierebbero senz'altro l'istituzione di istanza di grazia speciale per tutte le condanne dipendenti da semplici contravvenzioni, sembrando del tutto inopportuno chiamare il Gran Consiglio ad esercitare le sue sovrane funzioni su oggetti quasi sempre di trascurabile entità, mentre il loro numero può diventare assai ingombrante.

Senonchè, la possibilità di siffatta soluzione è preclusa per il disposto costituzionale che fa del Gran Consiglio l'autorità specificatamente ed esclusivamente competente ad esercitare il diritto di grazia.

Occorrerebbe quindi far capo ad una riforma costituzionale, ma lo scrivente Consiglio non ritiene che si verifichino sufficienti condizioni di necessità per suggerirla o promuoverla.

Sorge pure la questione — già rilevata nel rapporto commissionale — se estendere il diritto di grazia soltanto alle pene per contravvenzioni per le quali siamo obbligati ad introdurlo (contravvenzioni al Codice penale o ad altre leggi federali), oppure estendere tale diritto anche alle pene per contravvenzioni previste da leggi cantonali.

Adottando quest'ultima soluzione, non faremmo che accrescere il numero già prevedibilmente ingombrante delle istanze di grazia di cui il Gran Consiglio verrebbe adito.

Scartandola, verrebbe a creare una disparità di trattamento in confronto delle pene inflitte in applicazione di leggi federali e che possono essere di entità minore di quelle inflitte in applicazione di leggi cantonali.

Cotale disparità sarebbe tuttavia puramente formale: sostanzialmente — infatti — un istituto analogo alla grazia e che per il suo contenuto ed i suoi effetti si identifica con quest'ultima, è previsto, in sede amministrativa, all'art. 28 della legge di procedura per le contravvenzioni del 28 maggio 1941, per ciò che concerne le multe inflitte per contravvenzioni alle leggi federali e *cantonali* attribuite ad autorità *amministrative cantonali*: recita detto articolo che il Consiglio di Stato, se eccezionali circostanze lo giustificano, può condonare in tutto o in parte una multa cresciuta in giudicato.

Trattasi di un istituto di condono, il cui contenuto, come abbiamo detto, è identico a quello della grazia, la quale, al pari di quello « ha per effetto il condono o la riduzione delle pene inflitte... ».

L'esistenza nella legge di un simile istituto di condono di competenza del Consiglio di Stato, elimina, a parer nostro, la necessità di estendere l'esercizio del diritto di grazia granconsigliare a tutte quelle contravvenzioni *cantonali* che cadono sotto il dispositivo del citato art. 28.

Viceversa, la possibilità della grazia deve essere riservata per le contravvenzioni alle leggi federali, anche se attribuite ad autorità amministrative cantonali, in quanto dall'art. 394 del CPS traspare che la grazia è prevista anche per le pene inflitte per contravvenzioni pronunciate da autorità amministrative.

Queste considerazioni inducono ad una prima conclusione: il rimedio della grazia previsto all'art. 2 della legge 27 maggio 1898 deve essere esteso alle pene pronunciate per contravvenzioni al CPS o ad altre leggi federali, comprese quelle applicate da autorità amministrative cantonali e ciò in forza della disposizione dell'art. 394 del CPS.

Ma rimane una categoria di contravvenzioni a *leggi cantonali* per le quali la legge non prevede alcun rimedio di condono o di riduzione analogo a quello contemplato dall'art. 28 della legge di procedura per le contravvenzioni.

Trattasi delle contravvenzioni a leggi cantonali attribuite per il giudizio alle autorità giudiziarie cantonali, di cui all'art. 1 della citata legge.

Escludere le pene relative dalle possibilità della grazia significherebbe creare una disparità di trattamento non solo in confronto delle pene pronunciate in applicazione del CPS e di altre leggi federali, ma anche in confronto delle pene pronunciate per contravvenzioni a leggi cantonali attribuite alle autorità amministrative, per le quali come si è visto, sta il rimedio del condono o della riduzione per circostanze speciali.

Concludiamo quindi nel senso che anche per tali pene sia prevista la grazia, tanto più che le stesse possono consistere in multe del valore di migliaia di franchi (citiamo, ad esempio, le multe comunicate al Capo I della legge cantonale sull'ordine pubblico del 28 maggio 1941).

La riforma da noi proposta dell'art. 2 della legge del 1898 — come al testo dell'annesso disegno — rende pure necessaria una lieve modifica all'art. 7 e meglio come al disegno medesimo: approfittiamo inoltre dell'occasione per suggerire una modificazione di forma all'art. 6 nel senso che le parole « Consiglio di sorveglianza »

vengano sostituite con « Consiglio di vigilanza », così essendo definita l'autorità di sorveglianza nelle nuove disposizioni della legge organica giudiziaria, introdotte con decreto 28 maggio 1941 (art. 65).

Non condividiamo il dubbio espresso dalla Commissione della Legislazione per ciò che riguarda la maggioranza qualificata di due terzi, prevista dall'attuale legge, per decidere sulle domande di grazia come pure circa l'esclusione della discussione.

Per queste ragioni, Vi preghiamo di voler dare la Vostra adesione alle modificazioni di legge da noi proposte e profittiamo dell'occasione per presentarVi il testo aggiornato della legge 27 maggio 1898.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente : Il Cons. Segr. di Stato :
Bolla Forni

Disegno di

LEGGE

concernente l'esercizio del diritto di grazia e di amnistia

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

su proposta del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il diritto di grazia ed amnistia viene esercitato dal Gran Consiglio (art. 6 della Riforma costituzionale 2 luglio 1892).

SEZIONE I - DELLA GRAZIA

Art. 2. — La grazia ha per effetto il condono o la riduzione delle pene state inflitte dalla magistratura giudiziaria o dalle autorità amministrative cantonali per crimini, delitti o contravvenzioni, in applicazione del Codice penale svizzero o di altre leggi federali: come pure il condono o la riduzione delle pene state inflitte dalla magistratura giudiziaria per contravvenzioni a leggi cantonali attribuite per il giudizio a detta autorità.

Art. 3. — Se alla pena privativa della libertà fossero state aggiunte come accessorie o conseguenti, la degradazione civica e la interdizione, queste s'intenderanno escluse dalla grazia. Restano per ciò fermi i dispositivi del Titolo XVII del Codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

Art. 4. — Sono ammessi a domandare la grazia il condannato o altra persona per lui.

Art. 5. — La domanda di grazia non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 6. — La domanda deve essere diretta al Gran Consiglio e presentata alla Direzione della Casa penitenziaria se proviene da un condannato detenuto nella stessa. La Direzione della Casa penitenziaria provocherà il preavviso del Consiglio di vigilanza e lo trasmetterà al Consiglio di Stato con la domanda e con una copia della sentenza di condanna.

Art. 7. — Ove trattasi di domanda di grazia di persona non detenuta nella Casa penitenziaria o condannata a semplice pena pecuniaria, il Consiglio di Stato

domanderà il preavviso dell'Autorità amministrativa o giudiziaria che ha pronunciato la condanna e, quando sia del caso, quello del Procuratore Pubblico che ha proposto la pena.

Art. 8. — Le domande di grazia saranno dal Consiglio di Stato inoltrate al Gran Consiglio se possibile entro la prima settimana di ogni sessione ordinaria.

Il Gran Consiglio le sottopone all'esame di una sua Commissione, che preavviserà per iscritto sopra ciascuna domanda, proponendone l'ammissione totale o parziale, o la ripulsa.

Ricevuto il rapporto della Commissione, la Presidenza porrà l'oggetto all'ordine del giorno per una delle successive sedute.

Art. 9. — Il Gran Consiglio vota a scrutinio segreto e senza discussione. Per un decreto di grazia dovrà concorrere il voto affermativo di due terzi dei membri che partecipano alla votazione.

Art. 10. — La presente legge abroga quella del 27 maggio 1898 ed entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum.

226 R GIUSTIZIA

RAPPORTO della Commissione della Legislazione

(del 3 settembre 1945)

A seguito dell'iniziativa parlamentare da parte dei membri della Commissione della Legislazione consegnata nel rapporto del 26 maggio 1945, il Consiglio di Stato, con messaggio 14 giugno 1945 propone al Gran Consiglio di modificare la legge 27 maggio 1898 concernente l'esercizio del diritto di grazia e di amnistia, onde adattarla al nuovo diritto federale, colmando così la relativa lacuna delle leggi cantonali di applicazione del diritto penale federale.

Il capitolo sull'amnistia è integralmente abolito, perchè il diritto federale non contempla più questo istituto. Sull'opportunità di estendere l'applicabilità dell'istituto della grazia alle contravvenzioni in applicazione di leggi cantonali, la Commissione ritiene di dover modificare la soluzione proposta dal Consiglio di Stato e consistente nell'estendere tale principio soltanto alle pene state inflitte dalla magistratura giudiziaria.

E questo per la considerazione che l'esistente principio del condono (art. 28 legge di procedura per le contravvenzioni) costituisce un istituto che, se pur simile negli effetti, non esaurisce quello della grazia e che del resto si applica a tutte le contravvenzioni.

Per ristabilire l'eguaglianza di trattamento è quindi necessario applicare anche l'istituto della grazia a tutte le contravvenzioni. Questa soluzione è conforme ai concetti seguiti dal legislatore federale che ha voluto estendere in principio il diritto di grazia a tutte le pene senza tener conto della loro entità e confidando che, nell'applicazione pratica, l'Autorità competente ad esercitare il diritto di grazia

sarà investita soltanto quando ricorreranno gli estremi della grazia, estremi completamente diversi da quelli di fatto e giuridici che avranno servito di base per l'applicazione della pena.

Gli eventuali abusi nelle richieste di grazia di chi vorrà considerare il Gran Consiglio come tribunale di appello o cassazione potranno essere in gran parte eliminati appena si sarà creata una pratica che respinga le domande di grazia non assistite da ragioni che giustifichino tale estremo rimedio.

La Commissione ha mantenuto il principio che sulla grazia si debba votare a scrutinio segreto e che occorre il consenso dei due terzi dei votanti e ciò in relazione alla delicatezza del voto ed alla natura dell'istituto che annulla gli effetti di sentenze cresciute in giudicato.

Ha invece ritenuto di dover eliminare il divieto della discussione. Ciò per analogia a quanto avviene in sede federale.

Non si comprende infatti perchè i membri del Gran Consiglio non dovrebbero poter sollevare delle obiezioni sul rapporto della Commissione che ha esaminato l'incarto e darsi reciprocamente delle spiegazioni, sempre limitatamente alle considerazioni influenti agli effetti della grazia. Spetterà al presidente del Gran Consiglio evitare che la discussione sorta dai limiti della questione per prendere l'aspetto di un giudizio di cassazione o di appello contro le sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria competente.

Per quanto concerne la procedura, la Commissione ha apportato alcune modificazioni al progetto governativo, onde porla in perfetta consonanza con le indicazioni del Codice penale federale ed ha regolato il modo col quale il Gran Consiglio può prendere l'ulteriore decisione ad esso affidata dal Codice penale federale sul divieto di ripresentare domande di grazia respinte, prima che sia trascorso un certo periodo.

In applicazione di queste considerazioni, la Commissione ha allestito un nuovo testo della legge sull'esercizio del diritto di grazia che essa Vi propone di voler approvare.

Caròni, relatore
Motta — Guidini — Lafranchi — Barchi
Pellegrini P. — Galli — Agustoni — Maderni

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio del diritto di grazia

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

su proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il diritto di grazia è esercitato dal Gran Consiglio.

Art. 2. — Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenze definitive dalle Autorità giudiziarie e amministrative cantonali per crimini, delitti e contravvenzioni, in applicazione del Codice penale svizzero o di altre leggi federali o cantonali possono essere condonate totalmente o parzialmente, oppure commutate in pene meno gravi.

Il decreto di grazia ne determina i limiti.

Art. 3. — La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o dal coniuge. La domanda di grazia può essere presentata d'ufficio dal Consiglio di Stato per crimini o delitti politici e per reati connessi con crimini o delitti politici.

Art. 4. — La domanda di grazia non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 5. — La domanda di grazia deve essere diretta al Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato.

Art. 6. — Se la domanda proviene da un detenuto, il Consiglio di Stato deve chiedere il preavviso della Direzione della Casa penitenziaria e del Consiglio di vigilanza.

Art. 7. — Se la domanda di grazia proviene da persona non detenuta, il Consiglio di Stato domanda il preavviso dell'Autorità che ha pronunciato la domanda e del Procuratore Pubblico che ha proposto la pena.

Art. 8. — Il Consiglio di Stato inoltra la domanda di grazia, col suo preavviso, al Gran Consiglio entro la prima settimana di ogni sessione ordinaria.

Il Gran Consiglio le sottopone all'esame di una sua Commissione che preavvisa in iscritto separatamente ogni domanda, proponendone ammissione totale o parziale, o reiezione.

Art. 9. — Il Gran Consiglio vota a scrutinio segreto. Per l'ammissione della grazia è richiesto il voto affermativo dei due terzi dei votanti.

Art. 10. — In caso di rifiuto della grazia, il Gran Consiglio in immediata successiva votazione può decidere, su proposta della Commissione ed a semplice maggioranza, che la domanda non debba essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.

Art. 11. — L'art. 15 della legge di applicazione del Codice penale svizzero, del 28 maggio 1941, è modificato come segue: « Il diritto di grazia è esercitato dal Gran Consiglio in conformità della relativa legge speciale ».

L'art. 20 cifra 3 della stessa legge è modificato come segue: « 3) la legge 27 maggio 1898 concernente l'esercizio del diritto di grazia e di amnistia ».

Art. 12. — La presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum.

159

AGRICOLTURA

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la costituzione di una stazione di sverno e alpeggio unico
per gli ovini dei centri di allevamento e dei consorzi
(del 31 ottobre 1944)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Nel rapporto presentato dalla Commissione della Gestione riguardante il messaggio governativo no. 66 proponente l'inizio di un'azione intesa al miglioramento e all'incremento della razza ovina si richiamava testualmente: « Se si vuole avviare